

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA A SOSTEGNO E PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI GESTITE DA SVILUPPO ITALIA SPA

PAG.

PARTE I – DEFINIZIONI	2
PARTE II - GARANZIA	3
A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI, MISURA DELL'INTERVENTO.....	3
B. AMMISSIONE AL FONDO.....	4
C. ATTIVAZIONE DEL FONDO.....	6
PARTE III - CRITERI DI VALUTAZIONE	8
A1- SOCIETÀ DI CAPITALI – PRODUZIONE DI BENI.....	8
A2- SOCIETÀ DI CAPITALI - SETTORE SERVIZI.....	9
B. SOCIETÀ DI PERSONE.....	10

PARTE I

(DEFINIZIONI)

Nel presente Regolamento l'espressione:

- a) "*Fondo*", indica il Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 dalla Società per l'Imprenditorialità Giovanile Spa, ora Sviluppo Italia Spa, e destinato - attraverso operazioni di consolidamento delle passività a breve - al sostegno ed allo sviluppo delle imprese beneficiarie delle agevolazioni;
- b) "*SI*" indica la Società Sviluppo Italia che cura l'operatività del Fondo;
- c) "*Gestore*" indica l'istituto di credito convenzionato con Sviluppo Italia a cui è affidata la gestione del Fondo;
- d) "*Banche*", indica sia le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 sia le società finanziarie di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n.59,
- e) "*Banca finanziatrice*" indica la banca che interviene nella specifica operazione di consolidamento delle passività a breve;
- f) "*Garanzia*", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore delle banche finanziatrici;
- g) "*Imprese*", indica le imprese beneficiarie delle leggi agevolative;
- h) "*Altri fondi di garanzia*", indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- i) "*Finanziamenti a medio - lungo termine*", indica il finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 6 anni;
- j) "*Tasso di riferimento*" indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del Tesoro del 21.12.1994.

PARTE II

GARANZIA

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. **Soggetti richiedenti**

Possono richiedere la *Garanzia*, le *banche* che intendono intervenire su un'operazione di consolidamento quali *Banche finanziatrici*.

2. **Soggetti beneficiari finali**

2.1. Le *imprese* beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni;

2.2. Le *imprese* beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art.1 bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. **Operazioni ammissibili**

3.1. Sono ammissibili alla *Garanzia* i *Finanziamenti a medio - lungo termine*, destinati al consolidamento delle passività a breve verso banche in essere al 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30/09/1999;

3.2. Per ogni soggetto beneficiario finale, ammesso all'intervento del *Fondo*, può essere presentata ulteriore richiesta di intervento solo dopo la completa estinzione dell'operazione in essere;

3.3. La *Garanzia* è cumulabile, sulla medesima operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.1. La *Garanzia* è cumulabile con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea.

4. **Misura massima dell'agevolazione**

4.1. **Copertura massima delle operazioni** - La *Garanzia* è concessa nella misura del 20% calcolata sull'ammontare di ciascuna operazione ammessa ai benefici del *Fondo*, e nei limiti della sua disponibilità, così come costituito, e senza ulteriore responsabilità patrimoniale di *SI*;

4.2. **Copertura massima della perdita** - Il *Fondo*, nei limiti della copertura delle operazioni, copre nella misura percentuale della *garanzia* prestata la perdita definitiva subita dalla *banca finanziatrice*, per capitale, interessi contrattuali, interessi di mora ad un tasso non superiore al *Tasso di riferimento* [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)] e spese, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali.

* * *

B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

5. Domanda preliminare di ammissione al Fondo

- 5.1. **Presentazione della domanda preliminare** - La richiesta dell'*Impresa* deve pervenire al *Gestore* tramite *SI* a partire dal 15 ottobre 1999;
- 5.2. **Modulo di richiesta** - Le richieste devono essere inoltrate sull'apposito modulo, o su versione conforme, sottoscritto dal rappresentante legale dell'*Impresa*, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Devono essere inoltre indicate le banche titolari dei crediti a breve oggetto di consolidamento ed il loro distinto ammontare. Sono improcedibili le richieste non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con timbro e firma autografa;
- 5.3. **Comunicazione del numero di posizione** – *SI* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e dopo avere verificato la presenza dei requisiti di accesso al *Fondo*, anche in relazione alla completezza della documentazione ed al regolare andamento del rimborso del mutuo agevolato, le trasmette *Gestore*;
- 5.4. **Istruttoria preliminare del Gestore** – Il *Gestore* verifica la presenza dei parametri di accesso al *Fondo* e, sulla base dei criteri di valutazione indicati nella Parte III, dichiara accoglibile la domanda e determina l'ammontare dell'operazione di consolidamento che potrà essere garantita al *Fondo*;
- 5.5. **Comunicazione** – Entro 20 giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione della richiesta, il *Gestore* comunica in forma scritta (posta, telex o fax) all'*Impresa* e a *SI* le risultanze dell'istruttoria. Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria preliminare richiedesse tramite *SI* il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la comunicazione dell'esito istruttorio decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

6. Domanda di ammissione al Fondo

- 6.1. **Formalizzazione della domanda** – In caso di accoglibilità dell'operazione di consolidamento, la *Banca finanziatrice* individuata dall'*impresa* inoltra al *Gestore* formale domanda di ammissione al *Fondo*. La domanda farà riferimento al numero progressivo assegnato da *SI* e dovrà illustrare il piano di consolidamento definito; inoltre dovrà essere corredata dalla copia della comunicazione di accoglibilità del *Gestore* e della dichiarazione delle banche creditrici circa l'impegno a destinare all'estinzione e/o riduzione dei debiti a breve le somme che saranno erogate dalla *Banca finanziatrice* ed a rimettere in bonis

-
- l'eventuale residuo non consolidato;
- 6.2. **Termine per la delibera del Gestore** - Le richieste di ammissione, sono deliberate dal *Gestore* entro il termine di 1 mese dalla data di ricezione della richiesta;
 - 6.3. **Completamento della documentazione** - Qualora il *Gestore* richiedesse alla *Banca finanziatrice* integrazioni alla documentazione presentata, ivi compresa la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'ammissione, il termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti;
 - 6.4. **Decadenza delle domanda di ammissione** - Le domande decadono d'ufficio qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga al *Gestore* entro il termine di 6 mesi;
 - 6.5. **Comunicazione dell'esito delle domande di ammissione** – Il *Gestore*, entro 10 giorni lavorativi bancari dalla data della propria delibera, comunica in forma scritta (posta, telex o fax) alla *Banca finanziatrice* ed a *SI* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero comunica i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta;
 - 6.6. **Disponibilità** – L'ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Gestore* ed è subordinata all'esistenza della disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*;
 - 6.7. **Comunicazione** – La *Banca finanziatrice* deve comunicare al *Gestore* eventuali variazioni della titolarità dei soggetti *beneficiari finali*, nonché ogni altro fatto sul loro andamento ritenuto rilevante e di cui siano venuti a conoscenza.

7. Delibera ed erogazione dei finanziamenti a medio-lungo termine

- 7.1. **Delibera** – La *Banca finanziatrice* assume la delibera di concessione del mutuo di consolidamento entro 30 giorni lavorativi bancari dalla data di comunicazione di ammissione al *Fondo* da parte del *Gestore*. L'importo del mutuo non può essere superiore a quello per il quale il *Gestore* ha deliberato l'ammissione al *Fondo*;
- 7.2. **Termine per l'erogazione** – L'erogazione del mutuo di consolidamento ai titolari delle passività a breve indicati nella domanda di cui al punto 6.1. deve essere effettuata in unica soluzione entro 30 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione, la *Banca finanziatrice* fa pervenire al *Gestore* copia del contratto di finanziamento, dell'atto di erogazione e del piano di ammortamento;
- 7.3. **Decorrenza della garanzia** - La *Garanzia* ha effetto dalla data dell'atto di erogazione del finanziamento.

* * *

C. ATTIVAZIONE DEL FONDO

8. FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE: ACCONTO SULLA FUTURA PERDITA

8.1. **Comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito** - La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito da parte della *Banca finanziatrice* deve pervenire al *Gestore* entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse.

Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione della *Banca finanziatrice* che attesti:

- ◇ la data del primo inadempimento;
- ◇ la data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e l'importo delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo a tale data;
- ◇ la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi, sullo stato delle procedure di recupero del credito e sulle eventuali somme già recuperate;

8.2. **Acconto sulla futura perdita** - La *Garanzia* può essere attivata, su espressa richiesta della *Banca finanziatrice*, previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura pari al 10% della somma delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.

9. FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE: LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

9.1. **Termine di ricezione della richiesta** - Per la liquidazione della perdita la *Banca finanziatrice* deve far pervenire al *Gestore* entro 3 mesi dall'esito delle procedure di recupero del credito, espressa richiesta sottoscritta dalla *Banca finanziatrice* medesima, corredata da una relazione sulle attività di recupero svolte e dell'elenco delle somme recuperate con indicazione delle relative date di incasso;

9.2. **Liquidazione anticipata** – Il *Gestore* può deliberare la anticipata liquidazione della perdita a condizione che la *Banca finanziatrice* trasmetta una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito;

9.3. **Inefficacia** - La *Garanzia* è inefficace qualora non sia stato rispettato il termine di cui al punto 9.1. e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della *Banca finanziatrice*, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito. In tale caso la *Banca finanziatrice* deve restituire gli anticipi eventualmente versati dal *Gestore* in conto futura perdita, maggiorati dell'interesse pari al *Tasso di riferimento*, applicato secondo quanto previsto al punto 4.2., vigente alla data di accredito dell'acconto aumentato di 5 punti percentuali e decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipo;

9.4. **Determinazione della perdita liquidabile** - La somma a conguaglio, a favore o a carico del *Fondo*, è corrisposta d'intesa con il *Gestore* a seguito dell'accertamento della perdita definitiva a carico della *Banca finanziatrice*. La perdita liquidabile è determinata nel modo seguente:

9.4.1 **importo massimo liquidabile** - si rileva l'importo massimo liquidabile secondo quanto deliberato dal *Gestore* in sede di ammissione dell'operazione di finanziamento all'intervento del *Fondo*, di cui al punto 4.1.;

9.4.2 **ammontare dell'esposizione** - con riferimento alla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, si rileva l'esposizione del soggetto richiedente per:

- rate di capitale e interessi, calcolati ad un tasso non superiore al *Tasso di riferimento*, applicato secondo quanto previsto al punto 4.2., scadute e non pagate;
- interessi di mora contrattualmente previsti, calcolati ad un tasso non superiore al *Tasso di riferimento*, applicato secondo quanto previsto al punto 4.2., dalla data del primo inadempimento alla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
- residua quota di capitale a scadere;

9.5. **interessi a carico del Fondo** - sull'ammontare dell'esposizione di cui al punto 9.4.2 - al netto, a scalare, dell'acconto di cui al punto 8.2. e dei recuperi di cui al successivo punto 9.6.- il *Fondo* riconosce interessi dalla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine fino alla data di conclusione delle procedure di recupero, ovvero fino alla data della delibera del *Gestore* di irrecuperabilità del credito. Il tasso da utilizzare per il calcolo è il *Tasso di riferimento*, applicato secondo quanto previsto al punto 4.2., in vigore alla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;

9.6. **recuperi** - dall'ammontare dell'esposizione sono dedotte le somme ad ogni titolo recuperate;

9.7. **spese** - all'ammontare dell'esposizione sono aggiunte le spese, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali;

9.8. **conguaglio a favore del Fondo** - Nel caso di conguaglio a favore del *Fondo* le *Banche finanziatrici* sono tenute a restituire al *Fondo*, entro 1 mese dalla data della richiesta del *Gestore*, l'eccedenza liquidata in acconto maggiorata degli interessi calcolati al *Tasso di riferimento* e decorrenti dalla data di erogazione dell'acconto;

9.9. **conguaglio a carico del Fondo** - Nel caso di conguaglio a carico del *Fondo*, il *Gestore* è tenuto a versare alla *Banca finanziatrice*, entro 1 mese dalla data della richiesta di quest'ultima, l'importo residuo da liquidare.

* * *

PARTE III

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE AL FONDO

I valori “ottimali” di seguito indicati costituiscono elemento di riferimento senza carattere assoluto, dovendosi tenere conto della evidente variabilità tipologica delle iniziative agevolate dalla *SI* e di un necessario periodo di sperimentazione ed affinamento del modello di valutazione.

10. Criteri di esclusione:

- ◇ Assenza di adeguate potenzialità reddituali ed idonee prospettive di riequilibrio finanziario
- ◇ Imprese per le quali sia stata accertata in via definitiva l'insolvenza tributaria secondo le norme vigenti (in via esemplificativa e non esclusiva IRAP, IRPEG, IRPEF, IVA, contributi previdenziali e assistenziali)
- ◇ Imprese alla data di presentazione della domanda presentino inadempienze relativamente ai finanziamenti concessi da *SI*.
- ◇ Imprese che abbiano in essere analogo finanziamento per le medesime finalità.

11. Valutazione

Il modello di valutazione adottato é distinto per società di capitali e società di persone.

◇ **A1- SOCIETÀ DI CAPITALI – PRODUZIONE DI BENI**

La valutazione viene effettuata sui dati di bilancio dell'impresa, evidenziando in particolare:

A) che il finanziamento rimanga entro il minore dei due limiti costituiti:

- dall'indebitamento a breve rilevato alla data predefinita e
- dall'importo ottenuto moltiplicando per 10 (dieci) il potenziale flusso finanziario generato dalla gestione, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il potenziale flusso finanziario è calcolato sottraendo dal margine operativo lordo gli oneri finanziari (al netto dei proventi finanziari) ridotti per tenere conto del presunto effetto derivante dal consolidamento richiesto;

B) che l'indice di copertura finanziaria delle immobilizzazioni, **dopo l'operazione di consolidamento**, sia uguale o maggiore a 0.75.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 0.75

◇ **A2 - SOCIETÀ DI CAPITALI - SETTORE SERVIZI**

La valutazione viene effettuata sui seguenti indici, calcolati sulla base dei dati di bilancio, **dopo l'operazione di consolidamento**:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
--------	----------------------

A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 0,90$
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	$\leq 50\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) CASH FLOW / TOTALE DELL'ATTIVO	$\geq 3\%$

◇ **B - SOCIETÀ DI PERSONE**

La valutazione, di tipo qualitativo, è effettuata sui dati rappresentati nella situazione economica e patrimoniale (redatta secondo lo schema previsto per i bilanci delle società di capitali) corredata dalla dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. La valutazione è basata sull'andamento nel tempo delle seguenti grandezze:

A. Valore della produzione (per imprese industriali) o Fatturato (per altri settori);
B. Risultato di esercizio
C. Oneri finanziari / fatturato

12. OBBLIGHI DEL GESTORE

- ◇ Il *Gestore* si obbliga a rendicontare almeno ogni 6 mesi la situazione di utilizzo del *Fondo* e comunque ogni qualvolta *SI* ne dovesse far richiesta;
- ◇ nel rendiconto viene, tra l'altro, indicato l'elenco dei beneficiari e delle *Banche finanziatrici*, l'ammontare dei finanziamenti, le condizioni e le modalità applicate dalle *Banche* medesime, l'ammontare delle perdite eventualmente subite dal *Fondo* e ogni altra informazione che dovesse riconoscersi utile ai fini delle attività istituzionali di *SI*.